REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale N. 1 del 25/02/214 modificato con delibera del consiglio comunale N. 33 del 30/06/2022

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Diffusione
- Art. 3 Risorse per il funzionamento del consiglio

Capo II - I consiglieri comunali

- Art. 4 Partecipazione alle sedute
- Art. 5 Indennità ai consiglieri
- Art. 6 Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 7 Dimissioni
- Art. 8 Astensione obbligatoria
- Art. 9 Nomine ed incarichi
- Art. 10 Decadenza

Capo III - I gruppi consiliari

- Art. 11 Costituzione
- Art. 12 Conferenza dei capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari

- Art. 13 Costituzione e composizione
- Art. 14 Insediamento, funzionamento, convocazione

Capo V - L'ordine del giorno

- Art. 15 Compilazione
- Art. 16 Iscrizione di proposte
- Art. 17 Consultazione degli atti

Capo VI - Convocazione del consiglio comunale

- Art. 18 Convocazione
- Art. 19 Avviso di convocazione
- Art. 20 Notifica della convocazione
- Art. 21 Convocazione d'urgenza

Capo VII - Le adunanze consiliari

- Art. 22 La presidenza del consiglio
- Art. 23 Poteri del presidente
- Art. 24 Scrutatori
- Art. 25 Validità delle sedute
- Art. 26 Sedute pubbliche
- Art. 27 Sedute segrete
- Art. 28 Sedute aperte
- Art. 29 Sedute solenni

Capo VIII - Lo svolgimento delle sedute

- Art. 30 Norme generali per gli interventi
- Art. 31 Comportamento dei consiglieri

- Art. 32 Ammissione di funzionari in aula
- Art. 33 Ordine dei lavori
- Art. 34 Discussione
- Art. 35 Gli emendamenti
- Art. 36 Questione pregiudiziale, sospensiva, per fatto personale
- Art. 37 Chiusura della discussione e dichiarazione di voto
- Art. 38 Termine della seduta
- Art. 39 Sede delle riunioni

Capo IX - La votazione

- Art. 40 Votazione palese e segreta
- Art. 41 Ordine delle votazioni
- Art. 42 Esito della votazione

Capo X - Pubblico in sala

- Art. 43 Tumulti in aula
- Art. 44 Doveri del pubblico

Capo XI - Le riprese televisive

- Art. 45 Facoltà di ripresa del cittadino
- Art. 46 Riprese televisive nelle sedute pubbliche
- Art. 47 Riprese streaming e archivio comunale
- Art. 48 Rispetto della privacy

Capo XII - Interrogazioni, interpellanze, mozioni

- Art. 49 Presentazione
- Art. 50 Interrogazioni
- Art. 51 Interpellanze
- Art. 52 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 53 Mozioni
- Art. 54 Ordini del giorno

Capo XIII - Verbali delle sedute

- Art. 55 Redazione
- Art. 56 Approvazione

Capo XIV - Entrata in vigore del regolamento

- Art. 57 Abrogazione di norme precedenti
- Art. 58 Entrata in vigore

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale. Per quanto non vi sia previsto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
- 2. Il regolamento ha la finalità di garantire l'ordinato e produttivo svolgimento dei lavori del consiglio comunale e la piena attuazione dei principi di trasparenza, partecipazione e informazione dei consiglieri comunali e dei cittadini.
- 3. Qualora nel corso delle assemblee consiliari si presentino casi non disciplinati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, la decisione su di essi spetta al consiglio comunale, su proposta del presidente.

Art. 2 Diffusione

1. Del regolamento viene data pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune e viene consegnata copia ai consiglieri in occasione della prima seduta di consiglio comunale.

Art. 3 Risorse per il funzionamento del consiglio

- 1. Al funzionamento del consiglio comunale vengono destinate le attrezzature e risorse utili per lo svolgimento del mandato di presidente del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.
- 2. Per il funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari possono essere disposti appositi stanziamenti nel bilancio di previsione. A tal fine a inizio mandato verranno concordate con i capigruppo le modalità e le risorse necessarie per l'espletamento del mandato.

Capo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4 Partecipazione alle sedute

- 1. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresenta l'intera comunità locale così come previsto dallo statuto.
- 2. Il consigliere è tenuto a partecipare, puntualmente, a tutte le sedute del consiglio comunale.
- 3. Il consigliere che si assenta dall'adunanza, prima di lasciare l'aula deve darne comunicazione al segretario che ne prende nota a verbale.

4. Il consigliere viene informato tempestivamente sulle pratiche del consiglio da parte del presidente del consiglio.

Art. 5 Indennità ai consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto alle indennità, ai rimborsi di spesa e ad ogni trattamento previsto dalla legge per la partecipazione ai lavori del consiglio comunale e per l'espletamento di eventuali incarichi o mandati formalmente conferiti.

Art. 6 Diritto all'informazione dei consiglieri

- 1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi dovuti.
- 2. I consiglieri comunali, relativamente agli atti non disponibili sul sito internet ufficiale del comune, si rivolgeranno:
 - all'ufficio segreteria per prendere visione o ottenere copia delle delibere;
 - al segretario comunale per ottenere informazioni relative ad aspetti giuridicoamministrativi delle delibere;
 - agli uffici competenti per ottenere informazioni tecnico-amministrative e per prendere visione o estrarre copia di documenti depositati presso gli uffici stessi.
- 3. La richiesta di documentazione agli uffici competenti viene effettuata preferibilmente tramite mezzi telematici e l'invio della documentazione richiesta avviene con gli stessi mezzi, quando possibile. Qualora il consigliere sia impossibilitato ad avvalersi dei mezzi telematici, deve fare richiesta scritta su apposito modulo prestampato.
- 4. I responsabili degli uffici avranno cura che le informazioni e i materiali, di cui i consiglieri hanno diritto, siano forniti in tempi rapidi, compatibilmente con la complessità del lavoro necessario per dare risposta alla richiesta e, di norma, entro cinque giorni, salvo che il consigliere specifichi per iscritto la maggiore urgenza dovuta alle necessità del suo mandato.

Art. 7 Dimissioni

- 1. Le dimissioni dalla carica sono presentate, per iscritto, al presidente del consiglio comunale. Esse sono irrevocabili e non richiedono presa d'atto da parte del consiglio e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il consiglio procede alla surrogazione del consigliere dimessosi, nella prima seduta utile successiva alla data di protocollo della lettera di dimissioni e comunque entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
- 3. In caso di surrogazione il nuovo consigliere entra in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 8 Astensione obbligatoria

- 1. I membri del consiglio debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione di questioni per le quali sussista un interesse loro personale o di parenti o affini, fino al quarto grado civile.
- 2. L'obbligo di cui al comma precedente non sussiste, quando l'atto in discussione sia dovuto e vincolato dalla legge.

Art. 9

Nomine ed incarichi

- 1. Il consiglio comunale nomina i consiglieri che debbano far parte di un collegio o di altro organo interno o esterno al comune, diverso dalle commissioni consiliari di cui all'art. 13.
- 2. La nomina avviene previa designazione da parte dei capigruppo consiliari che comunicano in forma palese al presidente le proposte di nomina. Il voto avviene in forma palese sulla proposta complessiva dei capigruppo. Se un solo consigliere chiede la votazione segreta si procede in tal senso. Per quanto concerne le modalità di votazione si rinvia a quanto previsto all'art. 40.

Art. 10 Decadenza

1. I casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute e la relativa procedura sono stabiliti dall'art. 22 dello statuto comunale secondo la procedura indicata.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 Costituzione

- 1. I gruppi consiliari sono costituiti nelle forme e con le modalità previste dall'art. 24 dello statuto
- 2. Di norma i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero il quale, di regola, assume denominazione e simbolo della lista stessa.
- 3. Entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio comunale ogni consigliere deve dichiarare, per iscritto, al presidente a quale gruppo intende aderire.
- 4. Il consigliere che intenda cambiare gruppo o costituirne uno nuovo deve darne comunicazione scritta al presidente che la trasmetterà al consiglio nella seduta successiva. Per la costituzione di un nuovo gruppo è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri. La comunicazione deve contenere anche la denominazione che il nuovo gruppo intende assumere e l'eventuale descrizione del simbolo. La

denominazione e il simbolo del gruppo devono essere tali da non confondersi con altri già usati da liste o gruppi esistenti.

- 5. Il consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi ha diritto di partecipare alle commissioni consiliari senza diritto di voto e alla conferenza dei capigruppo senza diritto di voto. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un unico gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo.
- 6. Per la validità dell'adesione ad un gruppo diverso è necessaria l'accettazione sottoscritta di tutti i componenti del gruppo stesso.
- 7. Ogni gruppo comunica tempestivamente, per iscritto, al presidente la designazione del capogruppo e dell'eventuale vice capogruppo se istituito. In mancanza di tali comunicazioni funge da capogruppo il consigliere che precede nella lista degli eletti.
- 8. I capigruppo possono partecipare a tutte le commissioni consiliari senza diritto di voto.
- 9. I gruppi consiliari sono adeguatamente e preventivamente informati sulle questioni sottoposte al consiglio dal presidente del consiglio.
- 10. Il Presidente del Consiglio o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza, anche in via ordinaria, o in modalità mista, secondo modalità conformi ai principi stabiliti nella vigente normativa e a quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 12 Conferenza dei capigruppo

- 1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, il sindaco e il vicepresidente del consiglio e, se appositamente invitati, assessori, consiglieri e funzionari.
- 2. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza in caso di impossibilità ad intervenire personalmente. Può partecipare alla conferenza dei capigruppo senza diritto di voto il consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altro gruppo.
- 3. La conferenza dei capigruppo:
 - a) coadiuva il presidente nella programmazione dei lavori del consiglio comunale;
 - b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni e decide sulla gestione della fase delle interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno;
 - c) esamina le proposte regolamentari da approvare nel consiglio comunale e le proposte di aggiornamento dello statuto;
 - d) tratta particolari questioni eventualmente ad essa attribuite dal consiglio comunale.
- 4. La conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente del consiglio quando ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno due capigruppo o del sindaco.
- 5. In particolare il presidente del consiglio convoca la conferenza in relazione a:
- situazioni di urgenza o di particolare rilievo che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze politiche;
- compiti di rappresentanza dell'ente, in occasione sia di manifestazioni esterne che di ricevimenti in sede;
- questioni rilevanti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento del consiglio o comunque attinenti al suo funzionamento.

- 6. La convocazione della conferenza è effettuata, via e-mail o telefonicamente, di norma almeno tre giorni prima del giorno fissato. Per motivate ragioni di urgenza le riunioni possono essere convocate anche con quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro. Il presidente può, inoltre, convocare la conferenza dei capigruppo con un termine minore rispetto a quelli previsti nei precedenti commi, quando sia stato deciso dalla stessa conferenza in una precedente riunione, o di propria iniziativa per ragioni assolutamente imprevedibili.
- 7. Qualora la conferenza, per qualsiasi motivo, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del consiglio, il presidente ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta consiliare; questa può procedere salvo mozione contraria.
- 8. In caso di votazione ogni capogruppo rappresenta il numero dei consiglieri componenti il proprio gruppo.
- 9. Le funzioni di segreteria sono assegnate ad un funzionario scelto dal segretario generale da individuarsi nella struttura organizzativa dell'ente, che redige il verbale di ogni riunione.
- 10. Il Presidente del Consiglio o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza, anche in via ordinaria, o in modalità mista, in conformità ai principi stabiliti nella vigente normativa e a quanto previsto nel presente regolamento.

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 13 Costituzione e composizione

- 1. Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del consiglio comunale per l'esame di particolari materie. In particolare le commissioni:
- esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale;
- possono richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale, di proposte sulle materie loro demandate;
- possono approfondire questioni di interesse comunale riguardanti enti, aziende e altre forme associative, anche al fine di relazionarne al consiglio.
- 2. Le commissioni consiliari vengono costituite all'interno del consiglio comunale quando se ne ravvisi la necessità e restano in carica per tutta la durata del consiglio.
- 3. Il consiglio comunale al momento della costituzione della/e commissione/i stabilirà la composizione numerica delle stesse e l'area amministrativa di competenza di ciascuna commissione.
- 4. Il consigliere che staccandosi dal suo gruppo consiliare cambia gruppo, forma nuovo gruppo o entra nel gruppo misto, decade dalla carica di membro di commissione consiliare e verrà sostituito dal consigliere indicato dalla forza politica di appartenenza del componente decaduto. Nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 5 il consigliere ha diritto a partecipare a tutte le commissioni, non in qualità di membro effettivo, senza diritto di voto.
- 5. I componenti di ciascuna commissione vengono eletti in maniera proporzionale e nel rispetto della rappresentatività dal consiglio nel proprio seno e su designazione dei gruppi consiliari.

- Qualora cambi il numero dei gruppi consiliari il consiglio comunale ridefinisce la composizione delle commissioni modificandone eventualmente anche la composizione numerica.
- 7. Il consiglio può allargare la partecipazione anche ad esterni al consiglio stesso senza diritto di voto.
- 8. In caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo previa comunicazione al presidente della commissione.
- 9. I consiglieri possono farsi accompagnare da un collaboratore esterno, a titolo gratuito, con diritto di parola e senza diritto di voto.
- 10. Ai componenti effettivi delle commissioni verrà assegnato un gettone di presenza così come previsto per legge.

Art. 14 Insediamento, funzionamento, convocazione

- 1. La seduta di insediamento delle commissioni deve essere convocata dal presidente del consiglio entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina.
- 2. Ciascuna commissione, nella prima adunanza, elegge con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti e votanti prima il presidente e poi il vicepresidente. Su richiesta di almeno due commissari, le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare un solo nominativo ed a parità di voti risulta eletto il più anziano con riferimento al numero di voti ricevuti considerando i voti di lista e le preferenze.
 - Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, tra cui il presidente od il vicepresidente.
- 3. Il presidente convoca la commissione con le stesse modalità e tempi previsti per la convocazione del consiglio comunale, formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
- 4. La convocazione può essere altresì richiesta da almeno due componenti della stessa con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso la riunione è tenuta entro 10 gg da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del comune. La convocazione può, infine, avvenire per motivi d'urgenza.
 - In tal caso, l'avviso di convocazione va comunicato per telefono a tutti i componenti della commissione almeno 24 ore prima.
 - Il presidente provvede, in via ordinaria, a riunire la commissione entro dieci giorni dalla richiesta.
- 5. Il vicepresidente collabora con il presidente nella direzione e nel coordinamento della commissione, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
- 6. Il presidente può rivolgersi alla giunta, ai funzionari comunali, e a tutti gli enti da cui ritenga opportuno acquisire dati ed informazioni relative a questioni che debbano essere poste all'ordine del giorno della commissione e chiedere la partecipazione di altri consiglieri senza diritto di voto.
- 7. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da funzionari comunali incaricati dal segretario generale, sentiti i presidenti delle commissioni. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante.
- 8. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche.

- 9. Alle commissioni partecipa di diritto l'assessore competente per materia per illustrare ed approfondire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di sua competenza. A tale scopo il presidente è tenuto a trasmettere all'assessore competente copia dell'avviso di convocazione della commissione.
- 10. Le commissioni possono riunirsi anche in maniera congiunta per discutere di singoli temi di comune interesse.
- 11. Il Presidente della Commissione o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione della Commissione in modalità videoconferenza, anche in via ordinaria, o in modalità mista, in conformità ai principi stabiliti nella vigente normativa e a quanto previsto nel presente regolamento.

Capo V L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 15 Compilazione

- 1. L'elenco degli oggetti e delle questioni da trattare in ciascuna adunanza del consiglio ne costituisce l'ordine del giorno. Vi sono elencati, distintamente, gli oggetti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
- 2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno delle adunanze del consiglio comunale è pubblicato nell'albo pretorio del comune e viene diffuso alla cittadinanza almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del segretario comunale.

Art. 16 Iscrizione di proposte

- 1. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno compete al presidente, al sindaco, ai consiglieri comunali, nonché ai cittadini singoli o associati ai sensi dell'art. 10 dello statuto e dello specifico regolamento degli istituti di partecipazione popolare.
- 2. Le proposte da trattarsi in consiglio sono presentate per iscritto, anche da un solo consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al consiglio stesso.
- 3. Il presidente può decidere di non iscrivere all'ordine del giorno la proposta qualora non ravvisi la competenza del consiglio a trattare l'argomento o a deliberare in merito, oppure non la consideri opportuna; di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro dieci giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.
- 4. Nel caso di diniego di cui al comma 3, il proponente può, nella prima seduta consiliare successiva al diniego, in sede di comunicazioni, chiedere al consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge. Nel caso in cui il proponente intenda avvalersi di tale diritto, egli deve farne richiesta scritta al presidente almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza. Il presidente effettua immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni. Il consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo presentate.

5. Il presidente è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri o dal sindaco.

Art. 17 Consultazione degli atti

- 1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale od altro ufficio indicato nell'avviso di comunicazione, nel giorno della riunione e nei cinque giorni precedenti, durante l'orario di apertura degli uffici comunali. Tali atti e documenti sono di norma resi disponibili con strumenti informatici.
- 2. Nessuna proposta può essere sottoposta a votazione se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, con tutti i documenti necessari al suo esame.
- 3. I consiglieri comunali possono ottenere dagli uffici del comune, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato; sono però tenuti al segreto nei casi dovuti.

Capo VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 Convocazione

- 1. La prima seduta del consiglio è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
- 3. Nella prima seduta si procede innanzitutto alla convalida dei consiglieri e del sindaco e alle eventuali surrogazioni, ove si verifichino casi di incompatibilità o ineleggibilità, indi all'elezione del presidente del consiglio, e del vicepresidente e, poi, alla comunicazione dei componenti della giunta. Lo statuto, all'art. 19, definisce i modi di partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento, e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
- 4. In seguito, il consiglio comunale è convocato dal presidente, sentito il parere del sindaco sulla data di convocazione e sui punti all'ordine del giorno.
- 5. Il consiglio comunale è altresì convocato dal presidente su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

Art. 19 Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è fatta dal presidente a mezzo di avvisi scritti.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente la convocazione è fatta da chi ne fa le veci.

Art. 20 Notifica della convocazione

- 1. La convocazione del consiglio comunale è fatta dal presidente tramite l'avviso di convocazione, comunicato a tutti i consiglieri, al sindaco e agli assessori, utilizzando all'uopo la posta elettronica certificata (PEC) o la posta elettronica. In caso di materiale impossibilità di utilizzare la posta elettronica certificata o la posta elettronica e su richiesta motivata del singolo consigliere comunale, l'avviso di convocazione potrà essere consegnato tramite messo comunale nel domicilio comunicato dal consigliere.
- 2. Il consigliere può autorizzare il semplice deposito dell'avviso di convocazione presso il suo domicilio senza l'attestazione di ricevuta.
- 3. La relazione di avvenuta notifica è conservata a corredo degli atti della seduta consiliare.
- 4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli atti da trattare, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione.
- 5. Nel caso che, effettuate le notifiche di convocazione, si rendesse necessario aggiungere all'ordine del giorno ulteriori questioni urgenti sopravvenute, ne è dato avviso ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta nelle forme abituali, previa comunicazione telefonica ai capigruppo.
- 6. La consegna dell'avviso, in caso di necessità, può essere fatta nelle mani proprie del consigliere presente in comune da parte del personale dell'ufficio segreteria; può essere fatta da parte del messo comunale nelle mani proprie del consigliere, ovunque reperito nel territorio del comune di Russi, ovvero al domicilio indicato, ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona legittimata a riceverlo.
- 7. L'avvenuta consegna dell'avviso deve essere comprovata da apposita ricevuta sottoscritta dal ricevente salvo il caso in cui il consigliere abbia autorizzato, come previsto al comma 1, il semplice deposito dell'avviso di convocazione presso il suo domicilio. In caso di convocazione via posta elettronica certificata o posta elettronica, la dimostrazione dell'avvenuta consegna dell'avviso è costituita dal riscontro di trasmissione.
- **8.** L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio di cui al mancato o tardivo avviso.

Art. 21 Convocazione d'urgenza

- 1. Il consiglio può essere convocato d'urgenza qualora risulti necessario l'esame di questioni per le quali il rispetto dei normali termini di convocazione possa recare danni al comune o ai cittadini. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere, comunque, recapitato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
- 2. In caso di convocazione d'urgenza, i documenti relativi alle questioni da trattare vengono depositati contemporaneamente all'invio della convocazione e restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.

3. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal consiglio che può stabilire, a maggioranza dei presenti, il rinvio della discussione ad altra data, stabilita dal consiglio stesso.

Capo VII LE ADUNANZE CONSILIARI

Art. 22 La presidenza del consiglio

- 1. Il presidente viene eletto nella seduta di insediamento del consiglio, subito dopo la convalida e l'eventuale surrogazione degli eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nella prima votazione e, a maggioranza dei presenti, nella seconda.
- 2. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano con riferimento al numero di voti ricevuti considerando i voti di lista e le preferenze.
- 3. Il presidente, salvo dimissioni, o sfiducia da parte del consiglio, dura in carica fino allo scioglimento del consiglio comunale stesso.
- 4. Il presidente cessa dalla carica in caso di una mozione di sfiducia votata a scrutinio segreto con la stessa maggioranza che ne ha determinato l'elezione. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Nella stessa seduta, o in quella successiva, il consiglio provvede alla nomina del nuovo presidente, a termini di regolamento.
- 5. In caso di dimissioni, impedimento assoluto o sfiducia, il nuovo presidente viene eletto nella seduta del consiglio immediatamente successiva.
- 6. Il consiglio subito dopo l'elezione del presidente, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente, elegge un vice presidente, scelto tra i consiglieri di minoranza se il presidente è espressione della maggioranza o viceversa. E' escluso dalla carica di vicepresidente il sindaco.
- 7. Il vice presidente sostituisce con le stesse funzioni il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, dimissioni o decadenza dello stesso; partecipa alla conferenza dei capigruppo. In caso di assenza, vacanza, impedimento anche del vice presidente, le funzioni del presidente vengono svolte dal consigliere anziano.
- 8. Il consiglio può in qualunque momento, con la stessa maggioranza con cui il vice presidente è stato eletto, votarne la sfiducia ed eleggerne il sostituto.

Art. 23 Poteri del presidente

- 1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela la dignità e le funzioni, ne cura la programmazione dei lavori, cura la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, convoca e presiede il consiglio, sovrintende e coordina le attività delle commissioni consiliari, assicura il collegamento politico-istituzionale con il sindaco ed i gruppi consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio stesso.
- 2. Il presidente assicura una adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

- 3. Nel corso delle sedute del consiglio, il presidente:
 - a) concede la facoltà di parlare;
 - b) garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - c) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e alla votazione dell'assemblea;
 - d) proclama il risultato delle votazioni;
 - e) ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta;
 - f) ha potere discrezionale per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni;
 - g) in caso di emergenza sanitaria, il Presidente stabilisce le regole di sicurezza eventualmente necessarie in conformità alle disposizioni di volta in volta vigenti.

Art. 24 Scrutatori

- 1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello da parte del segretario, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia ad espressione segreta che palese. Tra di essi deve essere rappresentata la minoranza.
- 2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono avvertire il presidente, che provvede a sostituirli.
- 3. Nel caso di scrutinio segreto sono obbligatorie la presenza e l'assistenza degli scrutatori; questi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
- 4. Il presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che verranno riportati in delibera, a cura del segretario.
- 5. Ove vi siano contestazioni, o disaccordo tra presidente e scrutatori, la decisione è rimessa immediatamente al consiglio.
- 6. Le schede della votazione vengono consegnate, dopo la proclamazione dei risultati, al segretario che ne assicura la distruzione.
- 7. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il mancato intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Art. 25 Validità delle sedute

- 1. Il consiglio comunale non può deliberare se non intervengono almeno 7 consiglieri, salvi "quorum" speciali di presenze, stabiliti dalla legge, per particolari deliberazioni.
- 2. L'adunanza del consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di comunicazione.
- 3. Il numero dei presenti viene accertato ad inizio di seduta mediante appello eseguito dal segretario che ne annota i risultati a verbale e accertato dal segretario nel corso della seduta, con l'ausilio degli scrutatori.
- 4. Qualora non sia presente il numero di consiglieri previsto dal comma 1 per poter deliberare, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando ritenga che tale numero sia stato raggiunto. Nel frattempo, trascorsi quindici minuti dall'ora di convocazione, il presidente, se vi sono interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione, anche se non si sia raggiunto il numero legale richiesto per la validità della seduta agli effetti deliberativi. Potranno inoltre essere fatte dal presidente, dal sindaco o dagli assessori comunicazioni che non comportino deliberazioni.

- 5. Raggiunto il prescritto numero legale il presidente annuncia al consiglio che la seduta è valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
- 6. Nel caso che, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, non si raggiunga il numero dei consiglieri necessario per deliberare il presidente, constatata la mancanza del numero legale, ne fa dare atto a verbale, dichiara deserta l'adunanza e congeda i consiglieri convenuti.
- 7. I consiglieri che entrano o escono dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al segretario il quale, ove accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
- 8. Qualora il numero dei presenti risulti inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata non valida per gli oggetti ancora da trattare e quindi legalmente sciolta. Di tutto ciò viene dato atto a verbale, indicando numero e nome dei consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 25 bis

Disciplina delle sedute in videoconferenza

- 1. Il Consiglio può essere convocato in modalità videoconferenza in casi di emergenza sanitaria o di altro tipo, prevista dalla vigente normativa o in casi particolari definiti dalla conferenza dei capigruppo..
- 2. Eventuali osservazioni o incongruenze relative alle modalità di convocazione sono valutate discrezionalmente dal Presidente, sentiti i Capigruppo.
- 3. Nelle sedute in videoconferenza devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) che la piattaforma utilizzata consenta di garantire la tracciabilità dei presenti collegati, escludendo partecipazioni segrete;
 - b) che il Presidente del Consiglio, con il supporto del Segretario, possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti ed assicurare il regolare svolgimento della riunione;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione ed esprimere il voto in modo chiaro e inequivoco;
 - e) che siano assicurate forme idonee di pubblicità della seduta, come la diretta streaming e la pubblicazione della registrazione sul sito, a fini di trasparenza amministrativa e per favorire la massima partecipazione.
- 4. Di norma il Presidente del Consiglio e il Segretario sono presenti in sala, mentre gli altri componenti sono collegati in videoconferenza a parte coloro che vengono preventivamente autorizzati dal Presidente ad essere presenti fisicamente in sala. La seduta è comunque valida anche in caso di partecipazione a distanza di tutti i componenti e del Segretario; la seduta si considera comunque tenuta, in via convenzionale, presso la sede istituzionale dell'Ente.
- 5. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente in sala, i componenti collegati da luoghi diversi tramite il sistema individuato dall'Amministrazione.
- 6. Per assicurare l'inequivoca espressione del voto si procede mediante appello nominale di ciascun consigliere presente in fase di votazione, fatta salva l'attivazione di idoneo impianto per la gestione telematica della seduta.

- 7. In caso di malfunzionamento della connessione al momento della votazione, il Presidente si riserva di sospendere temporaneamente la seduta per un tempo massimo di 15 minuti per consentire la risoluzione dell'anomalia; in caso di persistenza del problema con riferimento a singoli consiglieri, può raccogliere telefonicamente il voto o, in caso d'insuccesso, disporre la prosecuzione della seduta con i soli consiglieri presenti nel rispetto del numero legale. In ogni caso la qualità e la continuità della connessione è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di ciascun consigliere.
- 8. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta e/o funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.
- 9. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure estranee all'Ente, le medesime partecipano in videoconferenza esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
- 10. La partecipazione da parte di tutti i componenti deve avvenire con modalità consone al ruolo istituzionale. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo, anche se attivato in via accidentale.

Art. 25 Ter Disciplina delle sedute in modalità mista

- 1. Nelle sedute convocate "in presenza" è comunque facoltà del Presidente autorizzare la partecipazione di singoli consiglieri "a distanza" nelle seguenti fattispecie:
- a) consigliera in gravidanza e genitore che accudisce figli di età fino a 3 anni;
- b) consigliere/a con invalidità civile riconosciuta dall'INPS;
- c) consigliere/a che usufruisce per familiari di permesso,previsto dall'articolo 33 della legge 104/1992;
- d) consigliere/a con problemi documentati di salute;
- e) consigliere/a sottoposto per legge a misure limitative per ragioni di natura sanitaria;
- f) consigliere/a la cui sede stabile di lavoro si trovi ad oltre 150 km. dal Comune di Russi.
- 2. Al fine di agevolare una gestione ordinata e proficua della seduta, la domanda di partecipazione in videoconferenza deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio e per conoscenza alla segreteria, unitamente alla relativa documentazione, entro le ore 10 della mattina del giorno del Consiglio. Al consigliere vengono recapitate le istruzioni necessarie per la connessione; in casi eccezionali, può essere autorizzato dal Presidente a recapitare successivamente la certificazione sanitaria, qualora non disponibile prima della seduta.
- 3. Alla partecipazione "a distanza" dei componenti autorizzati si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 25bis.

Art. 26 Sedute pubbliche

1. Le sedute del consiglio comunale sono, di regola, pubbliche.

2. Il presidente, i membri di commissioni e i rappresentanti del consiglio presso altri enti o organismi vengono nominati in seduta pubblica, ma a voto segreto.

Art. 27 Sedute segrete

- 1. La seduta del consiglio comunale è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone che implichino apprezzamenti su meriti, capacità, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
- 2. Il presidente decide che la seduta pubblica deve proseguire in forma segreta quando rileva il verificarsi, nel corso della discussione, delle condizioni previste dal comma 1.
- 3. Durante la seduta segreta possono restare in aula solamente i componenti del consiglio, il segretario e/o il vicesegretario, vincolati dal segreto d'ufficio, salvo che il consiglio non decida altrimenti, nel qual caso il presidente chiama un consigliere alle funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 28 Sedute aperte

- 1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, si può indire la seduta aperta del consiglio comunale per la discussione di casi particolari, nella sua sede abituale o in altro luogo.
- 2. Le sedute aperte hanno carattere straordinario e vi possono essere invitati anche parlamentari e autorità diverse, rappresentanti di altri enti o istituzioni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da dibattere; ad essi, il presidente consente anche interventi, garantendo piena e prioritaria libertà di espressione ai membri del consiglio comunale.
- 3. Qualora le sedute aperte si concludano con una votazione, ad essa prendono parte solo i consiglieri comunali.

Art. 29 Sedute solenni

- 1. Il consiglio delibera in merito all'opportunità o meno di convocare sedute solenni e comunque solo nel caso in cui l'argomento da trattare rivesta particolare importanza o rilievo dal punto di vista sociale, civile e culturale.
- 2. Considerata la singolarità dell'evento, sarà cura del presidente dare particolare diffusione all'avvenimento e rendere noti i motivi di opportunità della seduta.
- 3. La seduta solenne del consiglio avrà luogo di regola nell'apposita sala consiliare.
- 4. Il presidente, di concerto col sindaco, può stabilire che la seduta del consiglio avvenga in luogo diverso dalla sala consiliare e comunque ritenuto particolarmente idoneo o consono all'argomento da trattare.

Capo VIII LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 30 Norme generali per gli interventi

- 1. I consiglieri hanno assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
- 2. I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al presidente, quando sia aperta la discussione, alzando la mano.
- 3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il presidente richiama il consigliere e, ove lo stesso insista nel divagare, gli toglie la parola.
- 4. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo al presidente per richiami al regolamento o nel caso di cui al comma precedente. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 31

Comportamento dei consiglieri

- 1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti o tiene un comportamento irriguardoso nei confronti dei presenti, il presidente lo richiama nominandolo. Dopo un secondo richiamo senza esito nella medesima seduta, il presidente gli toglie la parola fino a conclusione del punto in discussione.
- 2. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio decide per alzata di mano, senza alcuna discussione.
- 3. Il presidente del consiglio può infine disporre l'allontanamento dalla sala e quindi dai lavori della seduta del consigliere.

Art. 32

Ammissioni in aula

- 1. Il presidente può invitare i funzionari comunali ad effettuare relazioni o a fornire informazioni e quant'altro risulti necessario durante le sedute del consiglio. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, rappresentanti di altri enti o qualunque altra persona risulti utile, per fornire delucidazioni e chiarimenti.
- 2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, può invitare con diritto di parola alle sedute del consiglio comunale i presidenti dei consigli di zona, o loro delegati. Decide in ordine alle richieste presentate dai presidenti dei consigli di zona di partecipare con diritto di parola alle sedute del consiglio comunale.

Art. 33 Ordine dei lavori

- 1. Conclusi gli adempimenti preliminari, il presidente informa il consiglio con eventuali comunicazioni.
- 2. Le comunicazioni del presidente precedono quelle eventuali dei consiglieri, i quali possono chiedere successivamente la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone o per la manifestazione di sentimenti di interesse generale o locale. Sulle comunicazioni può intervenire un solo consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

3. Dopo le eventuali comunicazioni inizia la discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione. L'ordine della trattazione può essere modificato, su proposta del presidente, del sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il consiglio, con votazione palese senza discussione.

4. Il consiglio non può deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta. Sono ammesse per contro le proposte che abbiano lo scopo di chiarirne gli orientamenti e siano dettate da particolari motivi di attualità ed urgenza circa il tema su cui ci si deve esprimere. Comunque, esse non si devono mai sostanziare in specifici provvedimenti amministrativi.

Art. 34 Discussione

- 1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il presidente dà la parola a quanti abbiano chiesto di intervenire, nell'ordine. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, e non vi sia l'intervento da parte dei membri della giunta, la proposta viene messa ai voti.
- 2. Ogni consigliere può intervenire nella stessa discussione in primis per 10 minuti con diritto di replica per 5 minuti. In particolari occasioni limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo (es. bilancio, pianificazione urbanistica, gestione del territorio ecc...), dandone preventivo avviso al consiglio ad inizio seduta.
- 3. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire anche per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
- 4. Trascorsi i termini fissati per l'intervento, il presidente invita l'oratore a concludere e, se ciò non avvenisse, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al consiglio, precisando il tempo necessario per concludere l'intervento; il consiglio decide, senza discussione.
- 5. Concluso il dibattito, il presidente ed i membri della giunta interessati intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla giunta stessa in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione. Dopo l'intervento conclusivo del relatore non è ammessa replica da parte dei consiglieri.
- 6. Gli assessori presenti partecipano alla discussione alle stesse condizioni dei consiglieri e sono tenuti ad intervenire quando vengano loro richiesti chiarimenti.
- 7. Il segretario generale o altri funzionari presenti possono intervenire solo su richiesta del presidente.

Art. 35 Gli emendamenti

- 1. Sono considerati emendamenti le correzioni, le sostituzioni, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
- 2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al presidente del consiglio e alla segreteria generale, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza.

3. Su tali proposte di emendamento il segretario comunale provvede con procedura d'urgenza all'istruttoria, acquisendo i pareri di regolarità tecnica e/o contabile eventualmente necessari.

- 4. Quando si tratta di proposte di emendamenti di lieve entità, queste possono essere presentate al presidente nel corso della seduta. In tal caso, il segretario comunale si esprime in ordine alla necessità di acquisire il preventivo parere tecnico e/o contabile, con conseguente rinvio ad altra seduta. Il presidente pone quindi ai voti la proposta di rinvio: nel caso in cui il rinvio non venga approvato, l'emendamento si intende decaduto.
- 5. Per quanto riguarda gli emendamenti al bilancio si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento di contabilità.
- 6. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione sia chiusa; da quel momento non sono più consentiti interventi. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio da un altro consigliere.
- 7. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi, poi con quelli modificativi; infine con quelli aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento si votano prima di quello principale.

Art. 36 Questione pregiudiziale, sospensiva, per fatto personale

- 1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta che un argomento non debba discutersi.
- 2. La questione sospensiva consiste nella richiesta di rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
- 3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima o nel corso della discussione, purché presentate per iscritto.
- 4. Le questioni pregiudiziali o sospensive vengono brevemente discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito; su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo. Il consiglio decide, con voto palese.
- 5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo un'unica discussione.
- 6. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 7. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi. Il presidente decide se il fatto sussista o meno e, se il consigliere insiste anche dopo il pronunciamento negativo del presidente, decide il consiglio senza discussione, con votazione palese. È facoltà del presidente rinviare la discussione al termine della seduta.
- 8. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi non possono durare nel loro complesso più di cinque minuti.
- 9. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere che del fatto si occupi una commissione di indagine.

Art. 37 Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il presidente, esauriti gli interventi, dichiara chiusa la discussione sull'argomento e, prima della votazione, concede la parola ai capigruppo o chi in rappresentanza del gruppo per la sola dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti. È data facoltà ai componenti dissenzienti rispetto alla posizione del gruppo di appartenenza di esprimere la propria dichiarazione di voto per un tempo massimo di 5 minuti.

Art. 38 Termine della seduta

1. Ogni seduta prosegue fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno. In questo caso il presidente del consiglio non è tenuto a diramare un nuovo avviso di convocazione, salvo che per i consiglieri assenti.

Art. 39 Sede delle riunioni

- 1. Le riunioni del consiglio comunale si tengono, di regola, presso il municipio, in apposita sala.
- 2. Il presidente, di concerto col sindaco, può stabilire che la seduta del consiglio si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico, che facciano ritenere opportuna la presenza del consiglio su luoghi ove si verifichino particolari situazioni o avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
- 3. La sede ove si tiene il consiglio comunale è sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo IX LA VOTAZIONE

Art. 40

Votazione palese e segreta

- 1. Quando la votazione avviene in forma palese, il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare, per alzata di mano, prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari, infine gli astenuti.
- 2. Controllato l'esito della votazione con l'aiuto degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato che è soggetto a riprova se ciò venga richiesto anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo l'effettuazione della votazione stessa.
- 3. Quando sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di apposito sistema elettronico.
- 4. Nel caso di votazione a mezzo di schede, queste vengono distribuite in bianco con il timbro del comune, prive di qualsiasi alterazione che possa costituire segno di

riconoscimento; indi, se si tratta di nomina di persone, ciascun consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

- 5. Nelle nomine, i nominativi eccedenti il numero prescritto non vengono presi in considerazione.
- 6. Quando la legge, lo statuto o un regolamento prevedono espressamente la rappresentanza della minoranza in una nomina di competenza del consiglio comunale, viene utilizzata la modalità del voto limitato. Qualora dalla votazione non risultino eletti i rappresentanti della minoranza garantiti dalla normativa, con la stessa deliberazione il consiglio comunale nomina immediatamente, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che nella medesima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità, viene nominato il più anziano con riferimento al numero di voti ricevuti considerando i voti di lista e le preferenze.
- 7. I consiglieri che si astengono sono tenuti a comunicarlo verbalmente al presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
- 8. Nel caso di irregolarità il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 9. Terminata la votazione ed ultimato lo spoglio con l'aiuto degli scrutatori e del segretario, il presidente comunica al consiglio il risultato.

Art. 41 Ordine delle votazioni

- 1. Ogni proposta comporta una distinta votazione.
- 2. La votazione sulla questione pregiudiziale che comporti rinuncia alla discussione di un argomento o alla non votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di proseguire la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso.
- 3. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, su richiesta anche di un singolo consigliere, si può votare per articolo, se il consiglio abbia dato parere favorevole, fermo restando che la discussione, invece, deve riguardare l'intero provvedimento.
- 4. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto deciso.
- 5. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti non vengono approvate modifiche o non vi sia discussione, la votazione avviene sul testo originario proposto e depositato.

Art. 42 Esito della votazione

- 1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge nei quali si richieda un quorum speciale di maggioranza, ogni deliberazione del consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
- 2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano ai fini della legalità dell'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

- - 4. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta e quello degli astenuti.
 - 5. Quando sia iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
 - 6. Il consiglio comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo proposto in votazione. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

Capo X PUBBLICO IN SALA

Art. 43 Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto fra il pubblico e risultino vani i richiami del presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato o toglierla definitivamente.

Art. 44 Doveri del pubblico

- 1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal consiglio. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al consiglio.
- 2. I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia municipale o della forza pubblica.
- 3. Il presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.
- 4. Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni del comma 1, ovvero non si possa accertare l'autore di disordini, il presidente, dopo aver dato, se possibile, gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso la seduta, può fare sgomberare lo spazio riservato al pubblico, decidendo, sentito il parere dei capigruppo, di far proseguire la seduta a porte chiuse.
- 5. Nessun estraneo è ammesso, salvo espressa decisione del consiglio, durante le sedute, ad accedere alla parte dell'aula riservata al consiglio stesso. Sono ammessi solo i dipendenti comunali la cui presenza sia richiesta per lo svolgimento della seduta e gli invitati di cui all'art. 32.

Capo XI LE RIPRESE TELEVISIVE

Art. 45 Facoltà di ripresa del cittadino

1. Persone o enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al presidente del consiglio. Le domande devono essere firmate dalla persona fisica richiedente e devono indicare nome, cognome, destinazione d'uso e scopo delle riprese (documentario, divulgazione, uso personale). Dette domande possono essere presentate in anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata o più semplicemente nei momenti immediatamente precedenti l'inizio dell'attività consiliare.

- 2. Il presidente raccolta la domanda rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare un documento scritto in cui vengono esposti i motivi del diniego.
- 3. L'istante si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
- 4. Il presidente del consiglio fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
- 5. I consiglieri, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
- 6. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate occorre una nuova autorizzazione scritta del presidente del consiglio.

Art. 46 Riprese televisive nelle sedute pubbliche

- 1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del consiglio comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del consiglio stesso ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate.
- 2. Valutato il pubblico interesse dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.
- 3. Le emittenti televisive che volessero effettuare riprese dei lavori del consiglio comunale dovranno seguire la disciplina dettata all'articolo precedente, richiedendo l'autorizzazione, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori, al presidente del consiglio.
- 4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più di tre emittenti, il presidente del consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 47 Riprese streaming

1. E' prevista la possibilità della diffusione in streaming delle sedute pubbliche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna.

Art. 48 Rispetto della privacy

- 1. I consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.
- 2. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda solamente l'intervento e/o dichiarazione del consigliere.

Capo XII INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 49 Presentazione

- 1. I consiglieri possono presentare, singolarmente o collettivamente, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
- 2. Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno devono essere formulati per iscritto e firmati dal/i proponente/i.

Art. 50 Interrogazioni

- 1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al presidente, al sindaco o alla giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o per sapere se l'amministrazione abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati. La risposta è fornita alla prima seduta successiva, salvo che non sia necessario effettuare particolari indagini o verifiche.
- 2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. In tal caso l'interrogante rimette copia del testo al presidente, che ne dà diretta lettura al consiglio.
- 3. Il presidente, il sindaco o l'assessore competente possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta nel successivo consiglio comunale. L'interrogante può sempre richiedere anche in questa ipotesi una risposta scritta.

Art. 51 Interpellanze

- - 1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al presidente, al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.
 - 2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti dall'art. 50 per le interrogazioni.
 - 3. Sulla risposta del presidente, del sindaco o dell'assessore competente possono intervenire, oltre che l'interpellante, anche i consiglieri, di norma uno per gruppo, ognuno per non più di cinque minuti.

Art. 52 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

- 1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni e gli ordini del giorno. Quando ne siano presentate diverse che riguardino argomenti identici, connessi o analoghi possono essere trattate contemporaneamente.
- 2. Vengono trattate prima le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.
- 3. Nessuna interrogazione o interpellanza urgente può essere presentata se non sia esaurita la trattazione di quelle presentate in via ordinaria.
- 4. Se il consigliere non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si rinvia, per un massimo di due sedute successive, salvo che il proponente non ne abbia chiesto la trattazione anche in sua assenza.
- 5. Le interrogazioni possono essere convertite, seduta stante, in mozioni da discutere immediatamente o in seduta successiva, quando l'interrogante o l'interpellante, prendendo la parola, abbia fatto di ciò tempestiva riserva; spetta al presidente decidere se la mozione debba essere trattata nella stessa seduta o in riunione successiva. Della mozione, il proponente, deve formulare il testo per iscritto.

Art. 53 Mozioni

- 1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione inerente materie di competenza del consiglio comunale. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del comune, al fine di pervenire a decisione su di essi. Può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinate questioni e può concludersi con un giudizio in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal sindaco o dalla giunta.
- 2. La mozione può essere avanzata da ciascun consigliere e deve essere presentata in forma scritta.
- 3. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
- 4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati, osservando le norme generali del presente regolamento.

Art. 54 Ordini del giorno

- 1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto su fatti o questioni di interesse della comunità che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
- 2. Gli ordini del giorno devono essere presentati in forma scritta, di norma quarantotto ore prima della seduta, al presidente del consiglio esono trattati in seduta pubblica dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni e delle interpellanze.
- 3. Solo se riguardano fatti gravi ed importanti, sopravvenuti dopo la convocazione del consiglio, gli ordini del giorno possono essere presentati, sempre per iscritto, fino a 24 ore prima della seduta.
- 4. Il consiglio comunale discute gli ordini del giorno nella sequenza temporale di presentazione; tale ordine può essere modificato solo su proposta del presidente, ad unanimità di voti del consiglio.
- 5. Più ordini del giorno presentati sullo stesso argomento sono discussi contemporaneamente.
- 6. Il proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo possono intervenire, oltre al presidente, al sindaco e agli assessori, anche i consiglieri, uno per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti. A conclusione del dibattito, l'ordine del giorno viene messo ai voti.
- 7. Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal proponente, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati, fatta salva l'autonomia delle strutture informative del comune.

Capo XIII VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 55 Redazione

- 1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido per documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
- 2. Il segretario comunale, salvo casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari; per la loro compilazione è coadiuvato dagli impiegati della segreteria comunale; a tal fine è prevista la registrazione e successiva trascrizione/riproduzione della discussione con mezzi informatici.
- 3. I processi verbali delle deliberazioni contengono l'indicazione dei presenti, il tipo di riunione, il tipo di votazione, l'indicazione degli astenuti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, previo controllo degli scrutatori, ed il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione.
- 4. Per le sedute pubbliche, i processi verbali riportano integralmente le dichiarazioni di voto e la discussione intervenuta.
- 5. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale, salvo richiesta della parte lesa.
- 6. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal presidente e dal segretario.

Art. 56 Approvazione

- 1. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del consiglio in una seduta successiva.
- 2. Ogni verbale viene depositato, a disposizione dei consiglieri, tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. Quando un consigliere lo richieda si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richieda rettificazioni.
- 3. Ultimata la lettura, il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci il verbale viene messo ai voti.
- 4. Ogni membro del consiglio può chiedere la rettifica di un verbale di deliberazione se ritiene che esso non rispecchi fedelmente l'andamento o l'esito della discussione. La rettifica non può riguardare in alcun modo il merito dell'oggetto discusso. Delle rettifiche approvate dal consiglio si fa nota nel verbale rettificato, a cura del segretario comunale.

Capo XIV ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 57

Abrogazione di norme precedenti

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia con esso incompatibile.

Art. 58 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione e dopo la successiva ripubblicazione all'albo pretorio per giorni quindici, a norma di legge.